



DISCIPLINARE D'USO DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN FIBBIANA “AREA PUBBLICA PER ATTIVITÀ MOTORIA DEI CANI” 2024/2027

Art. 1 – Oggetto e durata

L'area verde di proprietà comunale interessata dall'assegnazione è sita in Montelupo Fiorentino, località Fibbiana, Via di Fibbiana.

L'area è così composta: area urbana, adiacente agli impianti sportivi e al complesso “Orti urbani” della frazione di Fibbiana, di circa 2140 mq, meglio rappresentata nella planimetria allegata alla lettera D.

L'area è delimitata con recinzione in rete metallica plastificata a maglia sciolta su pali tondi di castagno ed è dotata di un accesso pedonale ed uno carrabile tramite cancelli da Via delle Piagge.

L'area è dotata di fontanello acqua potabile e impianto di illuminazione.

Sull'area è altresì presente un casottino in muratura, funzionale alla logistica dell'area. All'associazione saranno consegnate le chiavi del casottino, in modo da utilizzarlo esclusivamente per rendere più fruibile l'area agli utilizzatori.

L'area è destinata ad area pubblica per l'attività motoria dei cani, ove è consentito ai conduttori far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, **sotto la propria vigile responsabilità**, avendo, inoltre, la possibilità di utilizzare per qualche ora l'area per l'addestramento, riservato al soggetto gestore.

La concessione dell'area è a titolo gratuito. Nessun compenso, prezzo, o altra utilità economica è dovuta dall'amministrazione nei confronti dell'associazione.

L'assegnazione avrà una durata di anni 3 (tre), rinnovabile in via automatica per uguale periodo, a decorrere dalla data di firma del contratto, salvo diversa decisione dell'amministrazione da comunicarsi entro la data del rinnovo



Si precisa che l'associazione/il soggetto concessionario **deve prevedere il tesseramento per i soggetti intenzionati a fruire dei servizi dell'area cani**. L'associazione garantisce ai tesserati la necessaria copertura assicurativa.

L'area **è fruibile dai SOLI TESSERATI** dell'associazione.

Art. 2 – Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario, individuato a seguito dell'avviso pubblico, sottoscrive apposita convenzione in base alla quale si obbliga:

1. a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale il verbale di stato di consistenza degli immobili, delle relative pertinenze, delle attrezzature e accessori;
2. a non svolgere alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente disciplinare, salvo previo consenso dell'Amministrazione;
3. ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo;
4. a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
5. a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere ad essa intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività oggetto della presente assegnazione;
6. a segnalare le necessità di interventi straordinari relativamente all'area oggetto di assegnazione;
7. ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria al buon funzionamento degli impianti oggetto della convenzione;
8. ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, nonché una continua e attenta sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell'area in oggetto, evitando qualsiasi attività che possa arrecare danni o molestie ai medesimi frequentatori;
9. a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti ai sensi delle vigenti normative igienico-sanitarie e in materia di sicurezza, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti, o danni causati da sovraffollamento;

10. ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
11. ad assumere a proprio carico le spese di pulizia;
12. a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto dell'assegnazione garantendone la sicurezza;
13. ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della concessione e a eseguire le manutenzioni e i tagli erba dell'area, senza pretendere rimborso alcuno, ristoro o indennizzo;
14. alla collocazione di cartellone informativo fisso e di una bacheca chiusa per affissione di avvisi riportanti le norme di comportamento e gli orari di utilizzo, entro 30 giorni dalla stipula della concessione;
15. alla pronta segnalazione all'Amministrazione Comunale e alle forze dell'ordine di abusi da parte di terzi rispetto al corretto utilizzo dell'area;
16. a non utilizzare, direttamente o indirettamente, l'area per alcuna attività di addestramento di tipo venatorio o finalizzato ad accrescere l'aggressività dei cani;
17. ad assicurare la libera funzione dell'area di sgambamento subordinando l'ingresso soltanto ad apposito tesseramento, il quale dovrà garantire la copertura assicurativa;
18. a concordare gli orari di apertura di tale area in via preventiva con il Comune. Gli orari individuati sono poi autorizzati dal Sindaco;
19. ad effettuare la continua manutenzione ordinaria dell'intera area mediante il taglio dell'erba in modo tale da garantire il decoro degli spazi assegnati;
20. a installare un numero di cestini per la raccolta delle deiezioni canine. Al soggetto gestore compete l'onere per la pulizia e lo smaltimento;
21. ad adottare, durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che esso si assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando il Comune di Montelupo Fiorentino da ogni responsabilità al riguardo. Il soggetto affidatario, inoltre, è tenuto al rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, ed all'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica delle maestranze addette ai lavori.



Art. 3 - Adempimenti del soggetto affidatario

È fatto divieto al soggetto affidatario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla osta dei responsabili dell'Amministrazione.

Eventuali adeguamenti normativi della struttura, necessari per lo svolgimento delle attività dell'affidatario, saranno a completo suo carico.

Art. 4 - Responsabilità

L'affidatario è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell'area di attività motoria per cani durante l'apertura dell'impianto.

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione delle attività oggetto della convenzione ed è pertanto tenuto a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 – Accesso agli impianti

L'accesso agli impianti è riservato a tutti i cittadini residenti e non residenti nell'ambito territoriale del Comune di Montelupo Fiorentino.

La gestione e l'utilizzo dell'area devono svolgersi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'area è disponibile per tutti i cittadini proprietari o conduttori di cani, che siano iscritti all'anagrafe canina, vaccinati e curati, **previo tesseramento presso l'associazione** che dovrà garantire la copertura assicurativa. Le limitazioni degli orari di accesso o di una delle sue parti saranno adeguatamente pubblicizzate all'ingresso dell'area;
- all'interno dell'area i cani possono essere liberati senza guinzaglio e senza museruola, ma devono sempre essere sotto il controllo del conduttore per impedire molestie ad altri animali o persone presenti, o danni alle strutture;
- i conduttori di cani devono raccogliere le deiezioni solide e conferirle negli appositi contenitori porta rifiuti;
- i conduttori di cani devono avere cura di chiudere il cancello una volta entrati nell'area;



- prima dell'accesso e dopo l'uscita dall'area i cani devono comunque essere condotti con guinzaglio e/o museruola ai sensi delle norme vigenti;

Gli agenti di Polizia Municipale sono incaricati dei controlli sul rispetto delle prescrizioni sopra indicate.

I trasgressori subiranno provvedimenti di inibizione temporanea e/o permanente dell'accesso dell'area.

Art. 6 – Verbale di restituzione

All'atto della riconsegna all'Amministrazione delle aree nonché degli eventuali impianti e/o beni mobili costituenti l'area oggetto di assegnazione, deve essere redatto, a cura dell'affidatario ed in contraddittorio con il referente dell'Amministrazione Comunale il verbale di restituzione.

Art. 7 – Cessione e subaffidamento

È vietata la cessione non autorizzata di attività oggetto della concessione.